

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno 2019

Numero 11692

Sezione

IV

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costruita parte civile

Altri elementi

Quantum non precisato

 1* Grado Tribunale di Pisa sentenza di condanna.

 2* Grado Corte di Appello di Firenze in data 9.02.2018 conferma il primo grado.

 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio
 Malattia
 Non riguarda un infortunio
 Lesioni
 Morte

Soggetto leso

- Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro
 Salute Sicurezza

Fattispecie

Intento ad intonacare un oggetto di gronda cadeva dal ponteggio a causa dell'inidoneità della postazione assai angusta ed in parte occupata dalla sporgenza della gronda nonché dall'inidoneo posizionamento dei parapetti.

Tipologia del luogo di avvenimento

- Privato
 Pubblico
 Cantiere
 Ufficio
 Fabbrica
 Altro

Principio di diritto

Il coordinatore ricopre una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, spettandogli compiti di alta vigilanza, consistenti:

a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori;

b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento;

c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS (così, in motivazione, Sez. 4, n.3288 del 27/09/2016, Bellotti ed altri, Rv. 269046; Sez. 4, n. 44977 del 12/06/2013, Lorenzi ed altri, Rv. 257167).

L'alta vigilanza della quale fa menzione la giurisprudenza di questa Corte, quindi, lungi dal poter essere interpretata come una sorta di contrazione della posizione di garanzia indica piuttosto il modo in cui vanno adempiuti i doveri tipici. Mentre le figure operative sono prossime al posto di lavoro ed hanno quindi poteri-doveri di intervento diretto ed immediato, il coordinatore opera attraverso procedure. Può dirsi che il coordinatore per l'esecuzione identifica momenti tipici delle lavorazioni e predispone attività che assicurino rispetto ad esse la attuazione dei piani attraverso la necessaria mediazione dei datori esecutori.

Ad ulteriore chiarimento di questi principi, va rimarcato che oggi il d.lgs.81/2008 ha ancora più nettamente connesso l'opera del coordinatore per l'esecuzione alla sicura organizzazione complessiva del cantiere, con ciò intendendosi la conformazione dell'opera, dell'area di cantiere e della sequenza delle lavorazioni - tenuto conto del rischio da interferenze - alle necessità della sicurezza dei lavoratori. Le singole lavorazioni, per contro, devono essere organizzate in modo sicuro dai datori di lavori chiamati alla loro esecuzione (così, in motivazione, Sez. 4, n. 3288 del 27/02/016, Bellotti ed altri, Rv. 269046).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2018.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.